

ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COLLAUDO STATICO DELLE OPERE
STRUTTURALI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE BARRIERE DI
SICUREZZA E ACUSTICHE INTEGRATE DI
SICUREZZA, PREVISTI NELL'AMBITO DEI
PIANI DI INTERVENTI EVOLUTIVI DELLA RETE
AUTOSTRADALE AFFIDATA IN
CONCESSIONE A AUTOSTRADALE PER
L'ITALIA S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	5
2	LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	7
2.1	Normativa nazionale e locale.....	7
2.2	Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.	9
3	NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
3.1	Oggetto dell'Accordo Quadro	9
3.2	Durata dell'Accordo Quadro	11
3.3	Suddivisione in Lotti	12
4	DISCIPLINA ECONOMICA.....	12
4.1	Ammontare dell'appalto	12
4.2	Remunerazione delle attività	13
4.2.1.1	Collaudo statico	13
5	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	14
5.1	Richiesta di Servizi RDS	14
5.2	Proposta Tecnico-Economica (PTE).....	14
5.3	Contratti Attuativi.....	15
5.4	Regime di somma urgenza	16
5.5	Molteplicità dei Servizi.....	17
5.6	Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi	17
5.7	Penali.....	18
5.8	Inadempimento di un CA.....	19
6	ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI	19
6.1	Modalità di esecuzione dei servizi.....	19
6.2	Struttura organizzativa dell'appaltatore	20
6.3	Compiti e ruolo del RT.....	20
6.4	Strumenti di lavoro.....	21
6.5	Verbali di visita e certificati di collaudo statico.....	21
6.6	Trasferimento di know-how.....	21
7	ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	22
7.1	Oneri e obblighi generali	22
7.2	Oneri e obblighi normativi	22
7.3	Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro e il coordinamento della sicurezza ...	23

7.4	Oneri e obblighi operativi e documentali.....	24
7.5	Obblighi di riservatezza	24
8	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	24
8.1	Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia	24
9	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	25
9.1	Risoluzione dei singoli CA.....	25
9.2	Risoluzione dell'AQ.....	25
10	ELENCO ALLEGATI.....	26

PREMESSA

La società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, il servizio di collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle barriere di sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti nell'ambito dei piani di interventi evolutivi della rete autostradale.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
AQ o Appalto	Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnico-Economica (PTE), redatta e trasmessa dall'OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti della SA
Servizi/o Prestazione/i	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
RDS	Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato
PTE	Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa dall'OE alle Strutture deputate della SA a seguito dell'emissione di RDS
SA	Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l'Italia S.p.A.
RUP	Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei/CA, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto dell'AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice

Acronimi e definizioni	
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla SA nei casi previsti dall'art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP.
OE	Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato Appaltatore
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE
DT	Direzione di Tronco
CSA	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto tra la SA e l'OE
Disposizioni Normative	Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando di gara
Documenti di Gara	Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui all'art. 10
SAP	Stato Avanzamento Prestazioni
OdS	Ordine di Servizio
RT	Referente Tecnico come definito all'art. 6.3

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell'OE, in relazione:

- all'oggetto delle prestazioni;
- al livello prestazionale richiesto;

- alle procedure ed agli standard adottati dalla SA;
- a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
- a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle prestazioni.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

È compito dell'OE la direzione tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei Servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con l'AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini dell'AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE di tutti i Servizi, residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale dell'AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall' AQ stesso.

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale e locale

Tutte le Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA dovranno fare riferimento alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione dell'AQ e dei CA sono, in via principale:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in vigore;
- Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (e.g. L. 241) D.P.R. 383 del 18.04.1994 e s.m.i.;
- Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;
- Normativa tecnica di riferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004 e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle barriere di sicurezza DM 223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 15.03.2011);
- D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- Normativa tecnica previgente di riferimento all'atto della redazione del progetto o affidamento dei lavori (a titolo esemplificativo NTC 2008);
- Normativa sull'archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.;
- Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Codice Civile;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione";
- D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, attuativo dell'articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

- D.L. 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'Art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016);
- Linee guida ANAC;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Ministeriale del 12/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per l'espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori.

L'esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e/o dei CA.

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell'AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni dell'AQ.

L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del singolo CA.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell'AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

2.2 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'OE dovrà attenersi per l'esecuzione delle attività oggetto dell'AQ:

- alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualità-sicurezza e ambiente;
- al Codice Etico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia, Direzione Esercizio "Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e allegati";
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Giugno 2017".

In particolare, il servizio di collaudo statico deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nella Norma Operativa "Collaudi nuovi lavori" redatta dalla SA e allegata alla documentazione a base gara.

3 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'AQ ha per oggetto l'affidamento del Servizio di collaudo statico – comprensivo di tutte le attività definite al Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le Costruzioni" – delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti nell'ambito dei piani di interventi evolutivi della rete autostradale, che nello specifico interessano:

- ▶ barriere di sicurezza spartitraffico, bordo laterale e bordo ponte, con riferimento a tratte autostradali caratterizzate da una prevalenza di barriere di sicurezza rientranti nel "Catalogo generale delle barriere di sicurezza" approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1988, comunemente indicate come barriere "Catalogo Blu";
- ▶ barriere acustiche integrate di sicurezza, unitamente agli interventi di adeguamento delle opere d'arte qualora le verifiche globali delle opere interessate (impalcato, apparecchi d'appoggio, sottostrutture e, laddove richiesto, delle fondazioni) effettuate dal progettista ai sensi di quanto indicato nelle NTC18, non dovessero risultare soddisfatte.

Relativamente alle barriere di sicurezza sono previsti "interventi lineari" e "interventi puntuali".

Gli "interventi lineari" riguardano tratti estesi della rete autostradale, che pur comprendendo al loro interno opere d'arte (barriere di sicurezza bordo ponte), si sviluppano prevalentemente su sedime naturale (barriere di sicurezza spartitraffico e bordo laterale). Gli "interventi puntuali", invece, riguardano singole opere d'arte autostradali (barriere di sicurezza bordo ponte).

Analoga suddivisione non è prevista per le barriere acustiche integrate di sicurezza, la cui installazione è invece prevista puntualmente in corrispondenza di recettori sensibili.

In linea generale gli interventi potrebbero includere la sostituzione dei dispositivi di ritenuta complementari e degli elementi della piattaforma e dell'arredo autostradali interferenti con il funzionamento dei dispositivi di ritenuta, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Transizioni e collegamenti con dispositivi esistenti;
- Terminali;
- Cuspidi e attenuatori d'urto;
- Dispositivi amovibili per varchi;
- Elementi di segnaletica verticale;
- Portali di segnaletica a messaggio fisso e variabile;
- Imbocchi gallerie;
- Shelter e Fabbricati impianti e relativi accessi;
- Sistema smaltimento acque di piattaforma.

E' prevista la suddivisione in due lotti di gara:

- Lotto 1: rete autostradale nelle competenze territoriali della Direzione di Tronco di Pescara (DT7);
- Lotto 2: rete autostradale nelle competenze territoriali delle Direzioni di Tronco di Genova (DT1) e Milano (DT2).

Al fine di contestualizzare l'oggetto dell'incarico, per ciascun lotto sono di seguito elencate le tratte autostradali degli interventi "lineari" e le opere d'arte degli interventi "puntuali" potenzialmente interessate.

Si precisa che gli elenchi riportati, che attengono alla programmazione ad oggi nota degli interventi di Aspi, potrebbero subire delle modifiche e/o integrazioni nel corso del tempo e pertanto modificarsi, fermi restando i plafond massimi di spesa prevista per ciascun lotto, per il quale si procederà all'affidamento a seguito della presente procedura di gara. L'attivazione effettiva dei singoli Servizi prefigurati in tale sede per i vari interventi risulterà pertanto valida ed efficace solo in seguito all'emissione di uno specifico CA da parte della SA, in mancanza del quale gli elenchi riportati manterranno soltanto una valenza orientativa per l'OE.

COLLAUDO STATICO - LOTTO 1						
DT	AUT	KM INIZIO LOTTO	KM FINE LOTTO	Interventi lineari (L) - puntuali (P)	descrizione Lotto (*) = a tratti	km effettivi LOTTO (int. lineare)
DT7	A14	351+800	378+400	L	ATRI PINETO - ALL. A14/A25	26,6
DT7	A14	311+700	351+800	L	S.BEN. DEL TRONTO-ATRI PINETO	40,1
DT7	A14	378+400	403+800	L	ALL.A14/A25-ORTONA	25,4
DT7	A14	403+800	421+100	L	ORTONA-VAL DI SANGRO	17,3
DT7	A14	421+100	455+000	L	VAL DI SANGRO-VASTO SUD	33,9

COLLAUDO STATICO - LOTTO 2						
DT	AUT	KM INIZIO LOTTO	KM FINE LOTTO	Interventi lineari (L) - puntuali (P)	descrizione Lotto (*) = a tratti	km effettivi LOTTO (int. lineare)
DT1				P	DT1-A:	
					Sottovia Sv. PEGLI	
					Viadotto MOLINASSI	
					Viadotto T. VEILINO	
					Viadotto T. BISAGNO	
					Viadotto MARASSI	
					Viadotto T. STURLA	
					Viadotto Rio CASTAGNA	
					Viadotto Rio BAGNARA	
					Viadotto T. NERVI	
					Viadotto Rio BURCHI	
					Viadotto T. SORI	
					Viadotto S. FRANCESCO	
					Viadotto SAMPIERDICANNE	
					Viadotto T. ENTELLA	
					Viadotto BUZERO	
					Viadotto CERUSA I	
					Viadotto CERUSA II	
					Viadotto FADO	
					Viadotto LIRONE	
					Viadotto TIANIN	
					Viadotto su S.S. 229	
DT1	A26	170+600	189+900	L	MEINA - BAVENO	19,3

Il Servizio di collaudo statico sarà espletato secondo quanto previsto dal Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 e dalla Norma Operativa "Collaudi Nuovi Lavori" allegata alla documentazione di gara.

3.2 Durata dell'Accordo Quadro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata dell'AQ è pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le parti.

Tale durata è da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.

3.3 Suddivisione in Lotti

Come già indicato all'art. 3.1 del presente Capitolato, l'Appalto è suddiviso nei seguenti due Lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto del lotto
1	<i>Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti nell'ambito dei piani di interventi evolutivi della rete autostradale di competenza della Direzione di Tronco DT7 (Pescara).</i>
2	<i>Collaudo statico delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e acustiche integrate di sicurezza, previsti nell'ambito dei piani di interventi evolutivi della rete autostradale di competenza delle Direzioni di Tronco DT1 (Genova) e DT2 (Milano).</i>

4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la durata di cui all'art. 3.2 è pari a complessivi € 742.716,24, suddivisi tra i lotti come indicato nei documenti di Gara.

L'Aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ definita nell'art. 3.2, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento dell'importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto alle condizioni indicate in offerta. I Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ definita nell'art. 3.2.

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall'OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi indiretti o spese generali, dell'utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all'art. 7 del presente CSA e dei costi di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale necessari per il collaudo statico delle opere, incluse tutte le spese di vitto, alloggio e trasferta per sopralluoghi, riunioni e visite di collaudo.

4.2 Remunerazione delle attività

4.2.1.1 Collaudo statico

Per ogni specifico CA il Servizio di Collaudo statico sarà remunerato attraverso l'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016, relativa alla prestazione professionale Qdl.03, con riferimento alle categorie di opere S.01 per le barriere di sicurezza e S.03 per le barriere acustiche integrate di sicurezza, applicata all'importo totale dei lavori relativi all'insieme delle opere strutturali oggetto di collaudo, al netto dei costi per la sicurezza, desunto dai computi metrici estimativi del progetto esecutivo e specificato in RDS, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

In relazione ad opere strutturali non riconducibili alle categorie S.01 e S.03, eventualmente previste dai progetti esecutivi degli interventi ed esplicitati nelle RDS e nei CA (ad es. strutture metalliche relative ai portali di segnaletica), le RDS e i CA indicheranno di volta in volta le categorie di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

In ciascun CA il corrispettivo totale sarà ripartito tra le singole opere strutturali in maniera proporzionale ai relativi importi dei lavori, ai fini della determinazione del corrispettivo riferito a ciascuna singola opera e alla successiva liquidazione.

Per ciascuna opera strutturale il corrispettivo sarà quindi liquidato, al netto dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del Codice, dopo l'emissione del relativo certificato di collaudo statico.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l'emissione di fattura.

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Richiesta di Servizi RDS

Per l'attivazione dei Servizi oggetto dell'AQ, la SA provvede all'emissione di una RDS.

La RDS indicherà l'elenco delle opere strutturali da collaudare (definito sulla base della WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le categorie di opere di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale dovrà essere emesso e trasmesso al RUP il certificato di collaudo di ciascuna opera dopo la consegna della relazione a strutture ultimate da parte del Direttore dei Lavori.

Alla RDS sarà inoltre allegato il progetto esecutivo degli interventi nell'ambito dei quali ricadono le opere strutturali da collaudare.

Al ricevimento della RDS, l'OE provvede prontamente a formulare la propria PTE come descritto nell'art. 5.2.

5.2 Proposta Tecnico-Economica (PTE)

L'OE deve formulare la PTE entro un tempo correlato all'entità della richiesta e comunque entro un massimo di 10 (dieci) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive indicazioni da parte del RUP. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra descritti comporta l'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo art. 5.7.

L'emissione e la trasmissione della PTE da parte dell'OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i servizi di che trattasi, senza che l'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

Nella PTE, e di conseguenza nei CA, saranno riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della prestazione;
2. l'indicazione del nominativo del Collaudatore statico, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge;
3. il corrispettivo totale del collaudo statico dell'insieme di opere strutturali indicate nella RDS, in accordo con i termini economici offerti per l'AQ aggiudicato;
4. il corrispettivo del collaudo statico di ciascuna opera strutturale indicata nella RDS, determinato sulla base del corrispettivo totale e della relativa ripartizione proporzionale tra le opere, secondo quanto previsto dall'art. 4.2.1.1 del presente CSA;
5. eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS.

Si precisa che ciascun Collaudatore potrà svolgere parallelamente le prestazioni di collaudo statico previste da un massimo di due CA. Pertanto non verrà accettata la PTE in cui il nominativo del Collaudatore statico coincida con il Collaudatore nominato nell'ambito di altri due CA in corso di esecuzione riferiti allo stesso AQ.

La SA si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PTE qualora risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell'AQ o della RDS. In questo caso l'OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PTE o con una motivata argomentazione a sostegno della PTE originale.

In funzione della replica la SA valuterà, entro 10 GNC, se accettare o meno la nuova PTE o la PTE originale.

5.3 Contratti Attuativi

Nessun Servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di espressa previsione nel relativo CA.

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterà un CA entro 10 GNC dall'accettazione della PTE ed invierà lo stesso all'OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti.

A ciascun CA sarà allegato il progetto esecutivo dell'intervento nell'ambito del quale ricadono le opere strutturali da collaudare.

Ciascun CA indicherà l'elenco delle opere strutturali da collaudare (definito sulla base della WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le categorie di opere di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale dovrà essere emesso e trasmesso al RUP il certificato di collaudo di ciascuna opera dopo la consegna della relazione a strutture ultimate da parte del Direttore dei Lavori.

Nel CA saranno specificati sia il corrispettivo totale che i corrispettivi riferiti alle singole opere strutturali, determinati secondo quanto previsto dall'art. 4.2.1.1 del presente CSA e specificati nella PTE.

Il CA costituirà altresì atto di nomina del Collaudatore, il cui nominativo sarà quindi specificato all'interno del CA stesso.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l'esecuzione dell'AQ e del relativo CA.

Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle Prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà la SA. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'Ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall'OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull'AQ.

5.4 Regime di somma urgenza

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, la SA potrà richiedere l'espletamento di Servizi in regime di somma urgenza tramite Ordine di

Servizio del RUP. Tale fattispecie è limitata ai casi (e non alle modalità di gestione) individuati all'art. 163 comma 1 del Codice.

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all'espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l'OE provvederà, al completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese impiegando ove possibile la rendicontazione di cui all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

In tali casi l'OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle tempistiche imposte dalla SA in ragione dell'urgenza, pena l'esecuzione di ufficio con ogni addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal presente CSA.

5.5 Molteplicità dei Servizi

Potrà essere richiesta l'esecuzione in parallelo di diversi CA (fino ad un massimo di sei) e l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un'opportuna struttura organizzativa.

Laddove un Concorrente dovesse risultare aggiudicatario di più lotti, l'impegno ad eseguire in contemporanea più CA secondo quanto previsto nel presente articolo, dovrà essere garantito con riferimento a tutti i lotti di cui lo stesso risulterà aggiudicatario.

5.6 Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Il controllo periodico sull'avanzamento delle attività dell'OE è finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo all'OE.

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle Prestazioni; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

La SA evidenzia in forma scritta le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la SA si riserva la facoltà di applicare le

penali secondo quanto previsto all'art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell'art. 9.1.

L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente alla SA evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

5.7 Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della SA o oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA:

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. in caso di ritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di cui all'art. 5.2, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
2. in caso di mancato rispetto del termine previsto per l'emissione e la trasmissione al RUP di un certificato di collaudo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo;

Penali per difformità o inadeguatezza nell'erogazione di Servizi:

3. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi prescritti, sarà applicata la penale pari all'1‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4 del Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente CSA.

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi CA

raggiunga il 10% del valore netto dell'AQ, in applicazione di quanto previsto all'art. 9 del presente CSA.

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'OE avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

5.8 Inadempimento di un CA

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE, la SA provvederà a diffidare l'OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA si riserva:

- il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;
- di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero AQ ai sensi dell'art. 9 del presente CSA.

6 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

6.1 Modalità di esecuzione dei servizi

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei Servizi prestati.

I Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

6.2 Struttura organizzativa dell'appaltatore

L'OE dovrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva) alle Prestazioni dell'AQ, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei Servizi;
- essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso.

L'OE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali necessarie per il numero massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all'art. 5.5, fin dal momento dell'avvio del AQ.

L'OE non potrà eccepire durante l'espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con l'offerta formulata, l'OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità organizzative).

6.3 Compiti e ruolo del RT

L'OE dovrà nominare in sede di offerta un RT (Referente Tecnico) quale referente per l'esecuzione delle prestazioni e coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda l'attivazione, l'avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi.

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi attività oggetto dell'AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente al RT e si intenderanno notificate e comunicate all'OE.

La SA si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall'OE. Ugualmente l'OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

6.4 Strumenti di lavoro

Per l'espletamento dei Servizi, l'OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA.

6.5 Verbali di visita e certificati di collaudo statico

I certificati di collaudo statico e qualsiasi ulteriore documento relativo alle attività svolte (ad es. verbali di visita) saranno fino a n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile).

Tutta la documentazione dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile.

6.6 Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto dalla SA all'OE di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA stessa.

Al termine delle attività di ogni CA, l'OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo.

7 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

7.1 Oneri e obblighi generali

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto alla SA qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

7.2 Oneri e obblighi normativi

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di durata dell'AQ, l'Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP. È a carico dell'Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'AQ e/o dei CA.

L'Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del Servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ come da art.3.2.

L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio.

7.3 Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro e il coordinamento della sicurezza

Per l'accesso alle aree di espletamento dei Servizi l'OE ha l'obbligo di coordinarsi con la SA e con gli eventuali soggetti proprietari od operanti in sito (e.g. Appaltatori dei Lavori, DT).

L'OE ha altresì l'obbligo di uniformarsi alle procedure di controllo accessi ed emissione di tesserini di riconoscimento secondo le modalità di volta in volta illustrate dalla SA.

L'OE deve in ogni caso munire il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione, ogni qualvolta il suddetto personale debba recarsi in cantiere o per effettuare sopralluoghi sui sedimi in esercizio.

Resta inteso che la SA si impegna a fornire all'OE la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto dell'intervento ed a garantire, su richiesta dell'OE e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

Ove attivato un Protocollo di Legalità, l'OE ha l'onere e l'obbligo di sottoscrivere lo stesso, nonché di conformarsi alle disposizioni del medesimo.

Ove necessario l'OE ha l'obbligo di sottostare alle disposizioni di coordinamento della sicurezza gestite dai soggetti incaricati (e.g. CSP, CSE, RSPP).

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, l'OE non dovrà permettere l'ingresso al cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dalla SA e/o dal RUP.

Ai fini dell'accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale dell'Appaltatore, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada.

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada.

L'OE è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della Strada e le vigenti "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico".

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la SA, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008).

7.4 Oneri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito elencato:

- spese per la redazione della documentazione relativa al collaudo statico e caricamento della documentazione stessa sulla piattaforma informatica indicata dalla SA;
- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali non conformità rilevate dal RUP e / o dai preposti dalla SA;
- la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque la figura dell'OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni programmate e straordinarie indette dalla SA e dal RUP;
- perfetta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione relativa al collaudo statico, la quale potrà essere oggetto di controlli da parte del RUP e del DEC.

7.5 Obblighi di riservatezza

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla SA.

8 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1 Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia

Nell'eventualità di modifiche progettuali intervenute successivamente alla sottoscrizione di un CA, il RUP (ovvero il DEC, ove nominato) ne darà comunicazione all'OE, trasmettendo il progetto esecutivo aggiornato e dando evidenza delle variazioni degli importi di progetto delle opere strutturali da collaudare.

Qualora la variazione complessiva – in aumento o in diminuzione – dell'importo di progetto dell'insieme delle opere strutturali rientranti in un CA, sia contenuta entro il limite del 20% dell'importo originario, l'OE sarà tenuto ad eseguire il Collaudo senza nessuna variazione al corrispettivo previsto dal CA.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto al suddetto limite del 20%, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA. In tal caso, la rideterminazione del corrispettivo avverrà solo rispetto all'eccedenza del $\pm 20\%$, alla quale saranno applicate le modalità di calcolo del corrispettivo previste dall'art. 4.2.1.1 del presente CSA.

Le modifiche contrattuali all'AQ di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

9.1 Risoluzione dei singoli CA

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all'art. 5.8,
- in caso di sospensione arbitraria del Servizio,
- in caso di mancato adempimento a quanto previsto all'art. 8.1.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

9.2 Risoluzione dell'AQ

La SA può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'Accordo Quadro;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui all'art. 9.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ anche in relazione agli obblighi assunti dall'OE in sede di Offerta Tecnica.

In caso di risoluzione dell'AQ, la SA si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10 ELENCO ALLEGATI

1. Norma Operativa "Collaudi Nuove Opere".